

Codice DB1424

D.D. 16 gennaio 2014, n. 100

D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste". Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento alla Comunità Montana del Pinerolese per la realizzazione di interventi selvicolturali nel Comune di Pramollo - località Rio Freddo, foglio 26, particella 2.

Visto il D.Lgs. 18/05/2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001 n. 57";

Vista la Legge regionale 10/02/2009, n. 4, articolo14;

Visto il D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n. 4/R, 4 novembre 2010 n. 17/R e 3 agosto 2011 n. 5/R, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";

Vista l'istanza n. 17415, prot. n. 71347/DB14.24 del 25/11/2013, presentata da Andrea Concorde, in qualità di rappresentante legale della Comunità Montana del Pinerolese, Via Roma, 22 - 10063 Perosa Argentina (TO), gestore delle superfici forestali del Comune di Pramollo, per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali secondo quanto previsto all'art. 6 del regolamento Forestale n. 8/R/2011;

Visto il progetto di intervento allegato alla richiesta di autorizzazione a firma del tecnico forestale abilitato Igor Cicconetti, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Torino al n. 747;

Considerato che da un esame degli elaborati, l'intervento nel Comune di Pramollo - località Rio Freddo, foglio 26, particella 2, per una superficie pari a 4,3 ha, è un taglio di avviamento a fustaia – diradamento in ceduo di faggio, con rilascio di un pollone per ceppaia e di tutti i soggetti da seme o affrancati;

Considerato che le superfici interessate dall'intervento non ricadono in aree protette o in siti della Rete Natura 2000;

Considerato che l'intervento proposto è conforme a quanto previsto dagli articoli 25, 26 e 28 del Regolamento Forestale;

Considerato che, in seguito alla conclusione degli opportuni accertamenti istruttori, il funzionario incaricato ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;

Visto il verbale del 15/01/2014 redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del progetto di intervento allegato, Dott.ssa Flavia Righi;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, il richiedente Andrea Coucourde, in qualità di rappresentante legale della Comunità Montana del Pinerolese, Via Roma, 22 - 10063 Perosa Argentina (TO), gestore delle superfici forestali del Comune di Pramollo, alla realizzazione degli interventi selvicolturali come descritti nell'istanza n. 17415 prot. 71347/DB1424 del 25/11/2013 e nel progetto allegato, ricadenti sui terreni censiti al Comune di Pramollo - località Rio Freddo, foglio 26, particella 2, per una superficie pari a 4,3 ha.

L'intervento dovrà inoltre rispettare le norme previste dal Regolamento forestale e in particolare:

- le modalità di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco (art. 32);
- gli scarti delle lavorazioni (art. 33);
- la chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali (art. 34);

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere comunicati i dati dell'impresa individuata per l'esecuzione dell'intervento: tale impresa, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.G.R. 8 febbraio 2010 n. 2/R, dovrà essere iscritta all'Albo delle Imprese forestali del Piemonte.

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato, come previsto all'art. 6, comma 5, del Regolamento forestale.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria ed ha validità due anni dalla data del rilascio.

La presente autorizzazione è relativa unicamente agli interventi selvicolturali di cui trattasi e pertanto esula dalle problematiche relative alla corretta adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente Determinazione saranno perseguite secondo quanto previsto dall'art. 36 "Sanzioni" della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" ed a termine delle leggi vigenti.

La presente Determinazione sarà pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Franco Licini